



Diritto del figlio adottato non riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini biologiche

A.C. 784

dossier n° 102 /0 - 11 dicembre 2013 - Elementi per l'istruttoria legislativa

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	784
Titolo:	Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	16 aprile 2013
assegnazione:	1 luglio 2013
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e XII Affari Sociali

La proposta di legge amplia la possibilità di conoscere le proprie origini biologiche per l'adottato non riconosciuto alla nascita.

Quadro normativo e giurisprudenziale

La normativa internazionale riconosce il **diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale di ogni uomo** e impone agli Stati di attivarsi per assicurare che tale diritto sia esercitato con effettività. [Disciplina sovranazionale](#)

La **Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989** (art. 7), riconosce il diritto del figlio, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori (naturali). L'art. 30 della **Convenzione dell'Aja del 1993** sull'adozione internazionale prevede che le autorità competenti di ciascuno Stato contraente assicurino l'accesso del minore (o di un suo rappresentante) alle informazioni in loro possesso sulle sue origini, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre nonché ai dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia; le medesime autorità sono tenute a conservare con la massima cura tali informazioni.

L'art. 8 della **Convenzione europea sui diritti dell'uomo** garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare contro gli arbitri dei poteri delle pubbliche autorità, vietando a queste di ostacolare l'esercizio effettivo di tale diritto e imponendo loro di attivarsi affinché predispongano misure in grado di assicurare tale esercizio anche nei rapporti tra consociati. L'ampia interpretazione dell'art. 8 data dalla giurisprudenza vi fa rientrare il diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini (v. *ultra*).

La **legge 184 del 1983** (*Diritto del minore a una famiglia*) si fonda sull'opzione - ritenuta conforme all'interesse del minore - della irrevocabilità dell'adozione. L'art. 27, comma 3, della legge sancisce, come conseguenza dell'adozione, la **cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine**, salvi i divieti matrimoniali. [La legge sull'adozione](#)

La legge 184 (come riformata dalla L. 149 del 2001) ha, tuttavia, realizzato una distinzione fondamentale in relazione al diritto di accesso alle informazioni sull'adottato e su quelle relative alle sue origini biologiche.

La legge:

- **vieta la circolazione nei confronti di terzi di informazioni sull'esistenza del rapporto di adozione;**

L'art. 28 - oltre a imporre ai genitori l'obbligo di comunicare al figlio adottivo la sua condizione di adottato (comma 1) - prevede precisi limiti in capo a soggetti che, per il tipo di attività che svolgono e potendo venire a contatto con la documentazione dell'adottato, possono potenzialmente ledere il suo diritto alla riservatezza e quello dei genitori naturali. Il comma 2 dell'art. 28 prevede, così, che ogni attestazione di stato civile riferita all'adottato

deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e all'annotazione della sentenza definitiva di adozione nel registro presso il tribunale dei minorenni (comma 2). Inoltre, l'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria; l'autorizzazione non è, invece, necessaria, se la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali (comma 3).

- **riconosce**, in determinate ipotesi, il **diritto sia dell'adottato che dei genitori adottivi ad apprendere informazioni relative ai genitori biologici**.

L'art. 28 stabilisce (comma 4) che – in presenza di gravi e comprovati motivi - il tribunale dei minorenni possa fornire ai genitori adottivi (o a responsabili di strutture sanitarie in caso di grave pericolo per la salute del minore) informazioni concernenti l'identità dei genitori. I successivi commi 5 e 6 stabiliscono che **l'adottato, al compimento dei 25 anni** – su autorizzazione del tribunale dei minori ed al termine di adeguata istruttoria (va valutato se la conoscenza delle notizie possa comportare "grave turbamento all'equilibrio psico-fisico" del richiedente) - **può avere accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici**; analogo accesso egli può avere al compimento dei **18 anni**, in presenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. Tuttavia, il diritto del **figlio adottato ma non riconosciuto** a conoscere la propria origine biologica trova un severo limite nelle previsioni del **comma 7** del citato art. 28, introdotto dall'art. 177, comma 2, del Codice della privacy (D.Lgs 196/2003). Nella sostanza, questi si trova in una posizione deteriore rispetto al figlio adottato riconosciuto: il citato comma 7 **vieta infatti l'accesso alle informazioni nei confronti della madre che** - usufruendo delle previsioni dell'art. 30, co, 1 del TU sullo stato civile - **abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata**.

L'art. **30 del DPR 396/2000** (TU sull'ordinamento dello stato civile) prevede (**comma 1**) che la dichiarazione di nascita del bambino è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Limitare l'accesso alle informazioni della madre risponde all'esigenza di tutelare la gestante che, in situazioni particolarmente difficili, abbia deciso di non tenere con sé il bambino, dandole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata ed al tempo stesso di mantenere l'anonimato nella successiva dichiarazione di nascita. La norma non prevede alcuna limitazione, nemmeno temporale, per tutelare l'anonimato della madre.

Tale disciplina è integrata dal **Codice della privacy** (D.Lgs 196/2003), il cui art. 93 stabilisce che il **certificato di assistenza al parto o la cartella clinica**, se comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse **decorsi 100 anni** dalla formazione del documento. Prima di tale termine, la richiesta di accesso a tali documenti può essere accolta solo osservando le opportune cautele per evitare l'identificazione della madre.

[Il Codice della privacy](#)

Anche in considerazione della durata del vincolo all'anonimato, **la disciplina vigente preclude, sostanzialmente, al figlio non riconosciuto l'accesso ai propri dati biologici**.

Sulla disciplina dell'art. 28 della legge 184 è recentemente intervenuta la **Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013**, che ha dichiarato l'**incostituzionalità parziale** del comma 7 dell'articolo 28 della legge 184 del 1983, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di **interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata** ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 396/2000, **ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato**.

[La Corte costituzionale](#)

Prima di tale sentenza, la Corte aveva rigettato analogo ricorso (**sentenza n. 425 del 2005**), ritenendo che la disposizione fosse compatibile sia con l'art. 2 che con l'art. 32 Cost., strettamente correlato al primo in virtù dell'art. 93 D.lgs n. 196/2003 sull'accesso alle informazioni non identificative. Secondo la Corte, l'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 è "espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda". La disposizione avrebbe come obiettivo la tutela della partoriente che non voglia tenere il bambino, fornendole la possibilità di partorire in condizioni mediche ottimali, in modo da potere tutelare sia la salute della madre sia quella del figlio. Per la Corte, la possibilità che in un futuro la madre biologica possa essere chiamata a confermare oppure revocare – in piena libertà - la decisione in favore dell'anonimato al momento del parto, potrebbe frustrare lo scopo della normativa e rendere la decisione della madre biologica di partorire in una struttura sanitaria "oltremodo difficile".

Con la sentenza **n. 278 del 2013**, la Corte ha invece ritenuto che "una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può, invece,

ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale": ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost. In altri termini, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale": potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta". La Corte costituzionale - in tal modo accedendo alle conclusioni della CEDU (sentenza *Godelli vs Italia*, v. *infra*) - ritiene che **il vulnus ai principi costituzionali sia rappresentato dalla irreversibilità del segreto.**

Sarà compito del legislatore, conclude la Corte, "introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, ... cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo...".

La normativa italiana che esclude il figlio non riconosciuto dalla conoscenza delle proprie origini era stata posta all'attenzione della Corte di Strasburgo già nel 2009. La **Corte Europea dei diritti dell'uomo**, nella [sentenza 25 settembre 2012](#) (*Godelli vs Italia*) esprime un **giudizio negativo circa l'irretrattabilità dell'anonimato**, prevista dalla normativa italiana, ritenuta in contrasto con l'art. 8 della Convenzione EDU.

La Corte europea dei diritti dell'uomo

Secondo la Corte, il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione della nozione di "vita privata" che comprende aspetti importanti dell'identità personale di cui fa parte l'identità dei genitori. (...) L'art. 8 della Convenzione tutela un diritto all'identità ed allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili ed il mondo esterno. A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, ad ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori. La nascita, e in particolare le circostanze di quest'ultima, rientra nella vita privata del bambino, e poi dell'adulto, sancita dall'art. 8 della Convenzione che trova così applicazione nel caso di specie. L'art. 8 della Convenzione non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da ingerenze che possano pregiudicare il diritto alla vita familiare, ma impone obblighi positivi di adozione di misure che assicurino tale rispetto anche nei rapporti tra individui. La discrezionalità degli Stati su tale aspetto trova il proprio limite nella equa ponderazione dell'interesse di tutelare la salute della madre e del minore durante la gravidanza ed il parto e di evitare aborti clandestini o abbandoni selvaggi, da un lato, e dell'interesse del figlio a conoscere le proprie origini biologiche, dall'altro. **Tale limite è stato violato dallo Stato italiano, in cui è stata data prevalenza assoluta al diritto all'anonimato**, senza consentire né la reversibilità dello stesso per volontà della madre appositamente interrogata né di accedere alle informazioni non identificative sulle origini in stretta correlazione con la scelta dell'anonimato al momento della nascita. La Corte ritiene quindi che l'Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa ed abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato.

Contenuto

L'**articolo unico** della pdl 784 **riformula il comma 7 dell'art. 28 della legge 184/1983** allo scopo di ampliare la possibilità per l'adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche.

La proposta in esame ripropone il contenuto di identico provvedimento presentato alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, la proposta di legge **AC 3030** (sempre con prima firmataria l'on. Bossa), il cui iter non è mai stato avviato.

Come detto (v. ante), la normativa italiana non lascia all'adottato - la cui madre si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 396/2000 - alcuna possibilità di ricevere informazioni che permettano di identificare la genitrice, né la possibilità di ricercare la permanenza o meno della volontà materna di rimanere nell'anonimato. La recente modifica al codice civile intervenuta con la legge n. 219/2012 in materia di riconoscimento dei figli naturali lascia intatta (art. 250, primo comma, c.c.) la possibilità per uno dei genitori di non riconoscere il figlio.

Peraltro, secondo recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sez. I civile, sentenza 27 ottobre 2011), il genitore che non riconosce il figlio è tenuto al risarcimento del danno morale arrecato.

La nuova versione del comma 7 dell'art. 28 della L. 184 introdotta dall'articolo unico della p.d.l. - oltre a specificare, ampliandola, la tipologia di informazioni cui l'adottato ha diritto di

accesso (procedura di adozione, identità dei genitori, dati sanitari, periodi di permanenza in istituti minorili, ecc.) - **introduce un'eccezione al divieto assoluto, per i figli non riconosciuti, di accedere alle proprie informazioni biologiche.**

Come riportato nella relazione alla p.d.l., si intende verificare "se la volontà della madre sia ancora attuale o se essa esprima il consenso al superamento dell'anonimato attraverso una «revoca del diniego», alla luce delle mutate condizioni esistenziali".

Il nuovo comma 7 dell'art. 28 stabilisce, perciò, **su richiesta dell'adottato** che abbia compiuto 25 anni, che **il competente tribunale per i minorenni**, valutato il caso:

- **debba informare il padre e la madre naturali** della richiesta di accesso alle informazioni biologiche da parte del figlio adottato;
- **debba valutare l'attualità della loro volontà di anonimato** (la modifica sana in tal modo l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'art. 28 della legge 184/1983 sancito dalla citata sentenza n. 178/2013 della Corte costituzionale).

In caso di morte di entrambi i genitori (o nel caso in cui il padre non sia identificabile), il tribunale acquisisce direttamente le informazioni sulla loro identità, sull'anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie.

Potrebbe essere utile modificare - per coordinamento - anche l'art. 93 del Codice della privacy (D.Lgs 196/2003), che prevede il decorso di almeno 100 anni perchè si possa accedere al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, contenenti i dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non volere essere nominata ex art. 30 del DPR 396/2000. L'art. 93 dovrebbe fare salva l'ipotesi di revoca della volontà di anonimato prevista dall'art. 28, comma 7, della legge 183 del 1984, come modificato.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

Il provvedimento novella una legge ordinaria. Ciò giustifica l'uso dello strumento normativo primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (nella parte "ordinamento civile"), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Formulazione del testo

Il nuovo art. 28, comma 7, della legge 184, come sostituito dalla pdl, contiene al primo periodo una disposizione di carattere generale - concernente la possibilità per l'adottato di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine - parzialmente ripetitiva del comma 5 del medesimo articolo, non modificato dalla pdl. Tuttavia se ne distingue in quanto: non prevede il raggiungimento del 25° anno di età da parte dell'adottato per l'accesso alle informazioni; esplicita alcuni dei contenuti di tali informazioni (procedura di adozione, dati sanitari, periodi di permanenza in istituti o "altro").

Il secondo periodo, nel disciplinare l'attività del tribunale, fa contestualmente riferimento a un potere discrezionale (la valutazione del caso) e a un obbligo (l'informazione ai genitori naturali della richiesta di accesso alle informazioni), gravanti sul tribunale stesso.

Il terzo periodo richiama le attività di diretta acquisizione delle informazioni da parte del tribunale, su richiesta dell'interessato, senza esplicitare gli obblighi di conseguente comunicazione al medesimo.

Ancora, il terzo periodo introduce un riferimento al padre biologico dell'adottato, che attualmente non compare nell'art. 28, comma 7, in cui è fatto riferimento alla sola volontà della madre di non volere essere nominata.